



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 35 del 19/12/2014

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BUSSETO, FONTANELLOATO, POLESINE PARMENSE, ROCCABIANCA, SORAGNA E ZIBELLO PER LA COSTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.).

L'anno duemilaquattordici, il giorno diciannove del mese di dicembre alle ore 18:30, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello iniziale risultano:

1	GAMBAZZA MARIA GIOVANNA	Presente	8	RIZZO DINO	Presente
2	CONCARI LUCA	Assente	9	FAROLDI LICIA	Assente
3	CAROSINO STEFANO	Presente	10	LEONI GIANARTURO	Presente
4	CASSI FABRIZIO	Presente	11	CAPELLI STEFANO	Presente
5	CATELLI GIAN LUCA	Presente	12	MICHELAZZI LAMBERTO	Presente
6	BURLA ANGELO	Presente	13	IACOPINI CINZIA	Presente
7	CREMONA ANGELO EMILIO	Presente			

Totale Presenti: n. 11

Totale Assenti: n. 2

Partecipa all'adunanza Il Segretario Comunale, Dott.ssa Laura Ravecchi, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco Maria Giovanna Gambazza assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO:	ESAME ED APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BUSSETO, FONTANELATO, POLESINE PARMENSE, ROCCABIANCA, SORAGNA E ZIBELLO PER LA COSTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.).
-----------------	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 3, comma 34, del D.Lgs. n. 163/2006 il quale definisce la “centrale di committenza” come un’amministrazione aggiudicatrice che:
 - acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatrici, o
 - aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori;
- l'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, prevede la possibilità di acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza e di affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, o alle amministrazioni provinciali, nonché a centrali di committenza.
- l'art. 9, comma 4, del D.L. 66/2014, così come convertito dalla legge 89/2014, il quale riscrive il comma 3-bis dell'art. 33 del D.Lgs. 163/06 prevedendo quanto segue: “*i Comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di lavori, beni e servizi nell’ambito delle unioni dei comuni di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle Province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento; l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) ai Comuni non capoluogo di provincia che procedano all’acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma*”;
- l'art. 23-ter del D.L. 90 così come convertito in legge n. 114/2014 il quale prevede che le disposizioni di cui al comma 3 bis dell'articolo 33 del codice di cui al D.Lgs. 163/2006 entrano in vigore il 1° gennaio 2015, quanto all’acquisizione di beni e servizi, e il 1° luglio 2015, quanto all’acquisizione di lavori;
- l'art. 30 c. 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che “*al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni*”;

CONSIDERATO:

- che l’Unione Terre Verdiane, di cui questo Comune fa parte, al momento non ha inteso costituire una propria centrale di committenza;
- che la Provincia di Parma, ad oggi, non ha assunto alcuna iniziativa in merito alla facoltà, attribuitale dall’art. 1, comma 88, della L. n. 56/2014, “*di esercitare, d’intesa con i comuni, le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive*”;

- che con nota al prot. n. 13602 del 13.11.2014, è stato pertanto chiesto al Comune di Soragna, quale Ente capo fila della Centrale Unica di Committenza già costituita tra i Comuni di Polesine P.se, Roccabianca, Soragna e Zibello, di poter aderire a detta centrale di committenza;
- che anche il Comune di Fontanellato ha ritenuto di aderire alla Centrale Unica di Committenza già costituita tra i Comuni di Polesine P.se, Roccabianca, Soragna e Zibello;

VISTO lo schema di convenzione per la costituzione della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Busseto, Fontanellato, Polesine P.se, Roccabianca, Soragna e Zibello allegato sub lett. A alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che i contenuti di detto schema di convenzione sono stati condivisi dai funzionari di tutti gli Enti partecipanti nella riunione svoltasi in data 29/11/2014 presso il Comune di Soragna;

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione della Convenzione in oggetto al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 33, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 163/2006, mediante la costituzione di un ufficio associato, cui attribuire le funzioni di Centrale di Committenza;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e successive integrazioni e modifiche;
- il D.Lgs. n. 163/2006 e successive integrazioni e modifiche;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m. i seguenti pareri:

- favorevole, da parte della Dott.ssa Laura Ravecchi, Responsabile dell'Area Affari Generali e Servizi Istituzionali, in ordine alla regolarità tecnica;
- favorevole, da parte della Dott.ssa Elena Stellati, Responsabile dell'Area Servizi Finanziari, in ordine alla regolarità contabile;

SENTITO l'intervento dell'Assessore ai Lavori Pubblici, Sig. Angelo Burla, il quale illustra brevemente il contenuto della proposta di deliberazione inerente quanto in oggetto;

UDITI in proposito i commenti e le osservazioni critiche dei Consiglieri intervenuti alla discussione come di seguito riportato sinteticamente:

- il Consigliere Capelli esprime un certo scetticismo nei confronti di questi sistemi di convenzionamento;
- il Consigliere Leoni chiede il perchè di una durata ventennale di tale convenzione e se Soragna sia in grado, quale Ente Capofila, di mantenere questo impegno. Pertanto anticipa la propria astensione in proposito in quanto dubita dell'efficienza della convenzione;
- il Consigliere Iacopini commenta che ogni qualvolta la sede decisionale si allontani dai cittadini interessati inevitabilmente vengono a moltiplicarsi i problemi.

CON VOTI favorevoli n. 7, nessun contrario, n. 4 astenuti (Capelli, Iacopini, Leoni, Michelazzi), resi in forma palese ai sensi di legge da n. 7 Consiglieri votanti e n. 11 Consiglieri presenti,

DELIBERA

- Di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 33, comma 3 bis, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i., mediante la costituzione di un ufficio associato cui attribuire le funzioni di centrale unica di committenza;
- Di approvare la convenzione tra i comuni di Busseto, Fontanellato, Polesine Parmense, Roccabianca, Soragna e Zibello per la costituzione della Centrale Unica di Committenza il cui schema viene allegato al presente atto sub. lett. A) per formarne parte integrante e sostanziale;
- Di dare atto:
 - o che la convenzione, da sottoscrivere entro il 31/12/2014, avrà durata ventennale;

- che il Comune di Soragna è stato individuato quale capofila della convenzione;
 - che la Centrale ha sede presso il Comune capofila;
 - che la dotazione organica sarà approvata con deliberazione di Giunta del Comune Capofila su designazione degli Enti associati ai sensi dell'art. 6 della Convenzione;
 - che i costi saranno ripartiti ai sensi dell'art. 9 della Convenzione e finanziati con le risorse che verranno allocate nel bilancio di previsione 2015;
- Di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Soragna;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata la necessità di rendere il presente atto immediatamente eseguibile;

Visto l'134, 4° comma, del D.Lgs. n.267/00;

Con voti favorevoli n. 7, nessun contrario, n. 4 astenuti (Capelli, Iacopini, Leoni, Michelazzi), resi in forma palese ai sensi di legge da n. 7 Consiglieri votanti e n. 11 Consiglieri presenti,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Maria Giovanna Gambazza

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Laura Ravecchi



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

Proposta di delibera di Consiglio avente per oggetto:

ESAME ED APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BUSSETO, FONTANELLATO, POLESINE PARMENSE, ROCCABIANCA, SORAGNA E ZIBELLO PER LA COSTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.).

Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le procedure preliminari di legge e dei regolamenti.

Busseto, lì 15/12/2014

Laura Ravecchi / INFOCERT SPA



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 269/2000)

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO AVENTE PER OGGETTO:

ESAME ED APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BUSSETO, FONTANELLAUTO, POLESINE PARMENSE, ROCCABIANCA, SORAGNA E ZIBELLO PER LA COSTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.).

Per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole.

Busseto, lì 15/12/2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Elena Stellati / INFOCERT SPA



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 35

DEL 19/12/2014

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BUSSETO, FONTANELLAUTO, POLESINE PARMENSE, ROCCABIANCA, SORAGNA E ZIBELLO PER LA COSTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.).

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto

visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

viene pubblicata nell'Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 29/12/2014 al 13/01/2015

Busseto, lì 29/12/2014

**L' addetto Stefania Macchidani / INFOCERT
SPA**

**CONVENZIONE TRA BUSSETO, FONTANELLATO, POLESINE PARMENSE,
ROCCABIANCA, SORAGNA E ZIBELLO PER LA COSTITUZIONE DELLA CENTRALE
UNICA DI COMMITTENZA**

(Articolo 33, comma 3-bis, del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163)

L'anno, duemila..... il giorno del mese di presso la sede del Comune di ...,

Premesso che:

- i Comuni di Polesine Parmense, Roccabianca, Soragna e Zibello, in esecuzione delle rispettive deliberazioni consiliari (n. 8 del 10 aprile 2013, n. 8 del 23 aprile 2013, n. 7 del 23 aprile 2013 e n. 21 del 29 aprile 2013) hanno stipulato, in data 20 maggio 2013, la convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, per la costituzione della centrale unica di committenza prevista dall'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006, che, nel testo vigente al tempo della sottoscrizione, così disponeva: "*I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici..*";
- nella citata convenzione veniva individuato, quale Ente capofila, il Comune di Soragna, presso la sede del quale è stata incardinata la Centrale Unica di Committenza;
- con la deliberazione di Giunta Comunale di Soragna n. 42 del 28 maggio 2013 è stato costituito l'ufficio associato della Centrale Unica di Committenza, individuandone la dotazione organica, sulla base delle unità di personale messe a disposizione da ciascuno dei comuni aderenti;
- la Centrale Unica di Committenza, così costituita, ha già effettuato, con ottimi risultati, numerose gare per gli enti aderenti; ha predisposto il regolamento per le acquisizioni in economia approvato dagli Enti aderenti; ha predisposto l'elenco dei professionisti a cui affidare gli incarichi di progettazione e l'elenco degli operatori economici;
- il D.L. n. 90/2014, così come convertito nella L. n. 114/2014, ha modificato l'art. 33 del Codice dei Contratti, in materia di ricorso obbligatorio alla Centrale Unica di Committenza, rendendo necessario l'adeguamento della richiamata convenzione;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi;
- ai sensi del comma 3-bis del medesimo articolo - nel testo attualmente vigente - i Comuni non capoluogo di provincia, per acquisire lavori, beni e servizi hanno l'obbligo di rivolgersi alle Unioni dei Comuni, ove esistenti, di costituire apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle Province; di ricorrere ad un soggetto aggregatore; di ricorrere alle Province;
- la stessa norma prevede che, in alternativa, i suddetti Enti locali possano acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;
- la medesima disposizione legislativa prevede, altresì, che "*L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG)*

ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma.”;

- con l'art. 23-ter del D.L. n. 90/2014, i termini per i Comuni non capoluogo di Provincia, relativamente alla preclusione della possibilità di rivolgersi direttamente al libero mercato, decorrono dal 1° gennaio 2015 per acquisire beni e servizi e dal 1° luglio 2015 per affidare lavori pubblici;

Considerato, altresì, che:

- i Comuni di Busseto e Fontanellato hanno espresso l'intenzione di aderire alla Centrale Unica di Committenza come sopra individuata;
- i Comuni di Busseto, Fontanellato, Roccabianca e Soragna fanno parte dell'Unione Terre Verdiane;
- tra le funzioni e i servizi trasferiti ed esercitati dalla predetta Unione non rientra l'attività della centrale unica di committenza;
- la Provincia di Parma, ad oggi, non ha assunto alcuna iniziativa in merito alla facoltà, attribuitale dall'art. 1, comma 88, della L. n. 56/2014, “*di esercitare, d'intesa con i comuni, le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive*”;

Tenuto conto:

- di quanto disposto dall'art. 2, comma 28, della L. n. 244/2007 che testualmente stabilisce: “*ad ogni amministrazione comunale è consentita l'adesione ad una unica forma associativa per gestire il medesimo servizio per ciascuna di quelle previste dagli articoli 31, 32 e 33 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti. A partire dal 1° gennaio 2010, se permane l'adesione multipla ogni atto adottato dall'associazione tra comuni è nullo ed è, altresì, nullo ogni atto attinente all'adesione o allo svolgimento di essa da parte dell'amministrazione comunale interessata. Il presente comma non si applica per l'adesione delle amministrazioni comunali ai consorzi istituiti o resi obbligatori da leggi nazionali e regionali.*”;
- di quanto disposto dalla L. n. 191/2009 che, all'art. 2, comma 186 lett. e), prevede:” *al fine del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, i comuni devono adottare le seguenti misure:* (omissis).... e) *soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali ...*”;

Avuto presente che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, è tuttavia necessario assicurare ai Comuni non capoluogo di provincia la possibilità di acquisire sul mercato beni, servizi e lavori per svolgere la propria attività istituzionale di cura e sviluppo dei territori amministrati, prevista dagli artt. 3 e 13 del D.Lgs. n. 267/2000;

Esaminato l'art. 30 del T.U.E.L. D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, a norma del quale: “*Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni*”;

Dato atto che i Comuni di Busseto, Fontanellato, Polesine Parmense, Roccabianca, Soragna e Zibello, con le seguenti deliberazioni hanno stabilito di attuare le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 163/2006 mediante la costituzione di un ufficio associato, cui attribuire le funzioni di centrale unica di committenza:

Busseto, deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del _____;

Fontanellato, deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del _____;

Polesine Parmense, deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del _____;

Roccabianca, deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del _____;

Soragna, deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del _____;

Zibello, deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del _____;

TUTTO CIO' PREMESSO

tra i Signori

- , nata a il, nella sua qualità di Sindaco pro tempore, in rappresentanza del Comune di Busseto, con sede legale in Busseto (PR) – Piazza Giuseppe Verdi, n.10, codice fiscale 00170360341;
- , nato a il, nella sua qualità di Sindaco pro tempore, in rappresentanza del Comune di Fontanellato, con sede legale in Fontanellato (PR) – Piazzale Matteotti, n. 1, codice fiscale 00227430345;
- , nata a il, nella sua qualità di Sindaco pro tempore, in rappresentanza del Comune di Polesine Parmense, con sede legale in Polesine Parmense (PR) – Viale delle Rimembranze , codice fiscale 00218120343;
- , nato a (...) il, nella sua qualità di Sindaco pro tempore, in rappresentanza del Comune di Roccabianca, con sede legale in Roccabianca (PR) – Viale Rimembranze , codice fiscale 00427670344;
- , nato a (...) il, nella sua qualità di Sindaco pro tempore, in rappresentanza del Comune di Soragna, con sede legale in Soragna (PR) – Piazzale Meli Lupi 1, codice fiscale 00223170341;
- , nato a (...) il, nella sua qualità di Sindaco pro tempore, in rappresentanza del Comune di Zibello, con sede legale in Zibello (PR) – via Matteotti 10, codice fiscale 00217170349.

SI STIPULA E SI CONVIENE

quanto segue:

La premessa costituisce parte integrante degli accordi

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Nome, oggetto e finalità

1. La presente convenzione ha ad oggetto la costituzione della Centrale Unica di Committenza fra i Comuni di Busseto, Fontanellato, Polesine Parmense, Roccabianca, Soragna e Zibello, per l'attuazione delle finalità perseguitate dall'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006.

2. La Centrale Unica di Committenza è denominata “Centrale Unica di Committenza Bassa Ovest”.
3. La convenzione persegue le finalità:
 - a) ottimizzare l’impiego delle professionalità e delle risorse umane già presenti negli enti aderenti;
 - b) ottimizzare il sistema dell’acquisizione di lavori, servizi e forniture, promuovendo l’indizione di procedure di affidamento uniche, concentrando in una struttura specializzata quegli adempimenti che normalmente vengono curati da una pluralità di stazioni appaltanti;
 - c) razionalizzare l’attività di programmazione e rilevazione dei fabbisogni, anche al fine di ottenere economie di scala e attuare sinergie tecnico-produttive.
4. E’ ammesso l’ingresso successivo di altri enti locali nella centrale di committenza, previa deliberazione del Consiglio Comunale di ciascun ente richiedente, che aderisca alla presente convenzione approvandone il testo integrale senza modifiche o condizioni, e previa accettazione da parte degli enti già associati, mediante conforme deliberazione consiliare.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE

Articolo 2

Istituzione e ruolo della centrale di committenza

1. E’ istituita la Centrale Unica di Committenza “Bassa Ovest” (di seguito Centrale) presso il Comune di Soragna, individuato quale Ente capofila.
2. Le unità organizzative delle amministrazioni aderenti sono tenute ad avvalersi della Centrale per tutte le acquisizioni di beni, servizi e lavori indicati all’art. 33 del D.Lgs. n. 163/2006, con le sole eccezioni di:
 - a) acquisizione di beni e servizi da effettuarsi tramite centrali di committenza statali o regionali (Consip, Intercent-ER), ovvero mediante il mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.), fatta salva la possibilità anche per la centrale di utilizzare tali strumenti per contratti unitari nell’interesse di tutti o parte degli enti associati;
 - b) concessioni di lavori e di servizi, fatta salva la facoltà dei comuni associati di commissionare alla centrale l’affidamento di questa tipologia di contratti.
3. Per i procedimenti di propria competenza, la Centrale costituisce il referente unico per le amministrazioni aderenti nei confronti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e degli organismi da questa dipendenti, nonché nei confronti delle imprese partecipanti alle procedure di affidamento dal momento dell’indizione a quello all’aggiudicazione provvisoria.

Articolo 3

Funzioni della Centrale

1. La Centrale provvederà:
 - a) a promuovere l’omogeneizzazione delle scadenze dei contratti relativi a servizi e forniture;
 - b) a tenere aggiornati gli elenchi unitari di operatori economici da invitare alle procedure negoziate, nel rispetto dei principi di imparzialità e rotazione;
 - c) a coordinare i procedimenti di determinazione dei fabbisogni di beni e servizi delle amministrazioni aderenti;
 - d) a promuovere l’adozione di strumenti regolamentari omogenei negli enti associati per la disciplina dell’attività contrattuale e delle modalità di acquisizione di beni, servizi e lavori, in modo da favorire l’azione sinergica della centrale. Gli enti associati, nel rispetto

dell'autonomia dei propri organi consiliari, si impegnano a proporre a questi ultimi l'adozione dei regolamenti unitari predisposti dalla Centrale;

- e) a dotarsi di una modulistica standardizzata ed omogenea per lo svolgimento della propria attività.

2. La Centrale svolge le seguenti funzioni:

I. nella fase propedeutica alla procedura di gara:

- a) analisi dei progetti per gli appalti di lavori, di servizi e forniture, in collaborazione con il responsabile del procedimento dell'ente committente, prima dell'approvazione da parte dei competenti organi, finalizzata ad assicurare la coerenza con la successiva procedura di gara;
- b) individuazione del sistema di affidamento del contratto, in esecuzione degli atti di indirizzo e di programmazione adottati dagli enti committenti;
- c) gestione delle comunicazioni con l'ANAC e con gli organismi da questa dipendenti;

II. nella fase di svolgimento della procedura di gara:

- a) acquisizione del C.I.G. ove richiesto;
- b) adozione della determinazione a contrarre per l'indizione della procedura;
- c) predisposizione del bando, avviso o lettera di invito, sulla base del capitolato e degli elaborati che costituiscono il progetto da porre in gara;
- d) pubblicazione del bando o dell'avviso ovvero recapito degli inviti;
- e) gestione della fase di raccolta ed ammissione delle offerte;
- f) valutazione e segnalazione dell'opportunità di integrare la commissione di gara con soggetti esperti, in possesso di una professionalità non presente presso le dotazioni organiche dei Comuni aderenti;
- g) nomina della commissione di gara;
- h) verifica a campione dei requisiti economici e tecnico-organizzativi;
- i) presidenza della commissione di gara o partecipazione alla stessa, qualora la presidenza non sia affidata al responsabile unico del procedimento dell'ente committente;
- j) supporto al responsabile del procedimento nell'eventuale verifica dell'anomalia dell'offerta;
- k) adozione della determinazione di aggiudicazione provvisoria;
- l) comunicazione prescritta dall'art. 79, comma 5 lett. b), del D.Lgs. n. 163/2006, relativa all'esclusione dalla gara di uno o più candidati;
- m) gestione delle pubblicazioni e delle comunicazioni con l'A.N.A.C. e con gli organismi da questa dipendenti;
- n) verifica dei requisiti generali e speciali del soggetto aggiudicatario e del secondo in graduatoria;
- o) invio degli atti al/i Comune/i richiedente/i la procedura di gara per l'assunzione degli atti di propria competenza, compresa la pubblicazione dei dati ai fini degli adempimenti sulla trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

Articolo 4

Adempimenti a carico degli enti associati

- 1. Restano in capo alle amministrazioni aggiudicatrici, attraverso i propri organi competenti, i seguenti adempimenti:
 - a) la programmazione dei fabbisogni, anche attraverso l'adozione e l'approvazione dei programmi annuali e pluriennali dei lavori e delle forniture di beni e servizi;
 - b) l'individuazione del responsabile unico del procedimento (di seguito R.U.P.), ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006;
 - c) la progettazione, in tutte le fasi, dei lavori, dei servizi e delle forniture;

- d) l'approvazione dei progetti e dei capitolati delle opere, servizi e forniture, completi di tutte le indicazioni di cui agli artt. 14 e seguenti (per i lavori) o all'art. 279 (per i servizi e le forniture) del D.P.R. n. 207/2010, e recanti l'attestazione di congruità del prezzo posto a base d'asta;
- e) la predisposizione e l'approvazione dell'elenco degli operatori economici da invitare, in caso di procedura negoziata, nelle more dell'adozione di analoghi strumenti propri da parte della Centrale;
- f) la presidenza della commissione di gara, qualora non sia possibile e/o opportuno affidarla al responsabile della Centrale;
- g) l'aggiudicazione definitiva, compresa la richiesta alla ditta aggiudicataria dei documenti prescritti per la stipulazione del contratto;
- h) la stipulazione e la gestione operativa del contratto, compresa la fase eventuale del precontenzioso e contenzioso, riferibile all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- i) le comunicazioni prescritte dall'art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006, collegate all'aggiudicazione definitiva disposta dall'Ente;
- j) l'individuazione delle fonti di finanziamento e la formalizzazione degli impegni di spesa, relativi gli oneri procedurali, comprese le spese di pubblicazione, gli eventuali emolumenti da corrispondere ad esperti esterni delle commissioni aggiudicatrici, le spese relative all'eventuale contenzioso riguardante gli atti posti in essere dalla Centrale.
2. L'ente associato comunica alla Centrale, entro il 31 ottobre di ciascun anno, ed in ogni caso con almeno 3 (tre) mesi di anticipo sulla scadenza programmata:
- i contratti di lavori pubblici da attivare nel corso dell'anno successivo;
 - i contratti di servizi e forniture in scadenza nell'esercizio successivo;
 - i fabbisogni minimi per le forniture ed i servizi ricorrenti.
3. Nel caso in cui emerga, in corso d'esercizio, l'esigenza di effettuare un affidamento non previsto originariamente, fatto salvo, se necessario, l'obbligo in capo all'ente associato di adeguare i propri strumenti programmatici, quest'ultimo informa senza indugio la Centrale fornendo tutti gli elementi utili per l'avvio delle procedure di aggiudicazione.
4. In caso di procedimenti di affidamento congiunti, che interessano più di un ente associato, i progetti ed i capitolati sono approvati, nel medesimo testo, dai competenti organi di ciascun ente. La procedura di affidamento non può essere presa in carico dalla Centrale fino all'approvazione da parte di tutti gli enti interessati.
5. I rapporti con l'ANAC e le comunicazioni all'Osservatorio sui contratti pubblici successivi all'aggiudicazione definitiva, nonché le pubblicazioni previste dal D.Lgs n. 33/2013 (Testo Unico sulla Trasparenza) e dalla L. n. 190/2012.
6. In sede di prima applicazione, le segnalazioni di cui al precedente comma 2 devono pervenire entro il termine del 31 gennaio 2015, per potere essere espletate nel corso dell'anno 2015.
7. Permangono in capo all'ente gli adempimenti successivi alla conclusione della procedura di affidamento del contratto. A titolo riepilogativo e non esaustivo: aggiudicazione definitiva, stipula contratto, consegna, contabilità, pagamento corrispettivi, collaudo o certificazione di regolare esecuzione.
8. Eventuali controversie instaurate da soggetti terzi, sotto qualsiasi forma, saranno trattati direttamente dall'Ente aderente per il quale la procedura di affidamento è stata espletata, previa relazione scritta a quest'ultimo, fornita dal responsabile della Centrale, per gli atti redatti e gestiti dalla medesima.

Articolo 5

Ruolo del R.U.P. e rapporti con la Centrale

1. Gli Enti aderenti, per il singolo procedimento di affidamento, comunicano con la Centrale tramite il proprio R.U.P., designato ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006.

2. Il R.U.P.:
- nella fase antecedente l'approvazione del progetto da parte dell'ente, prende contatti con la Centrale per condividere i contenuti dei documenti rilevanti ai fini della successiva gara, circa:
 - l'individuazione della procedura di gara per la scelta del contraente e criterio di aggiudicazione;
 - la redazione del capitolato speciale di appalto;
 - la redazione di eventuali atti aggiuntivi costituenti documentazione di gara;
 - la definizione dei criteri di valutazione delle offerte e la loro ponderazione, nel caso di scelta del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - la determinazione del preventivo di spesa occorrente per la gara (pubblicazioni, contributo ANAC ed oneri di legge) inserendolo nel quadro economico dell'intervento;
 - lo schema di contratto;
 - assicura la tempestività degli adempimenti che la presente convenzione pone in capo agli enti associati, nonché delle ulteriori funzioni connesse a fasi non assegnate alla competenza della Centrale;
 - attesta la congruità degli importi posti a base d'asta, con riguardo in particolare ai costi di personale ed alla disciplina sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - assume la presidenza delle commissioni di gara nei procedimenti da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nel rispetto delle norme di cui all'art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006;
 - cura la verifica dell'anomalia delle offerte nelle ipotesi previste dalla legge.
3. Nei procedimenti di affidamento congiunti, le funzioni di Presidente della commissione di gara sono di norma svolte dal dipendente dell'ente che rappresenta la parte maggioritaria della spesa. È fatto salvo il diverso accordo tra gli enti interessati.

Articolo 6

Struttura organizzativa e funzionamento della Centrale

1. La Centrale si configura quale unità organizzativa autonoma nell'ambito della struttura generale dell'ente capofila.
2. Il Comune capofila, sentiti gli enti associati anche nelle forme di cui al successivo art. 8, con deliberazione della Giunta, approva la dotazione organica della Centrale, individuando, fra il personale dipendente dei Comuni aderenti e sulla base delle designazioni comunicate, le figure che ne fanno parte.
3. Con lo stesso provvedimento, in termini indicativi, saranno individuate le attività assegnate e l'impiego orario di ciascuna figura, garantendo un tendenziale equilibrio nell'utilizzo di personale proveniente da ciascuno degli enti associati.
4. Il Sindaco del Comune capofila, con proprio provvedimento, nomina il Responsabile della Centrale, al quale sono attribuite le funzioni di cui all'art. 107 del T.U.E.L. nell'ambito delle competenze della Centrale.
5. Il Responsabile della Centrale è individuato fra le unità di personale inserite nella dotazione organica di cui al comma 2, già incaricate di posizione organizzativa nell'ente di appartenenza.
6. Con lo stesso provvedimento, viene altresì nominata una figura con funzioni di Viceresponsabile, individuata fra le unità di personale inserite nella dotazione organica, di cui al comma 2, ascritte alla categoria D e collocate in posizione organizzativa nel comune di appartenenza, che sostituisce il Responsabile in caso di sua assenza o impedimento.
7. Il Responsabile della Centrale agisce, per conto della stessa, mediante proprie determinazioni, che vengono contrassegnate e numerate in forma distinta sia dalla procedura di registrazione degli atti dell'ente sede della Centrale, sia da quella in uso presso l'ente di appartenenza.

8. Nel rispetto degli indirizzi contenuti nella deliberazione di cui al comma 2, il Responsabile della Centrale coordina l'attività del personale assegnato all'unità organizzativa e attribuisce, a ciascuno dei componenti, le mansioni specifiche.
9. La gestione del rapporto di lavoro resta in capo al soggetto competente presso l'ente di provenienza, possibilmente in accordo con il Responsabile della Centrale.
10. L'eventuale esigenza di prestazioni di lavoro straordinario per le attività della Centrale, richieste al personale non collocato in posizione organizzativa presso l'ente di appartenenza, va previamente concordata con il competente responsabile del Comune di appartenenza del dipendente in questione.
11. L'onere finanziario per la remunerazione e/o il riposo compensativo della prestazione straordinaria è sopportato dall'ente di appartenenza, titolare del rapporto di lavoro. Resta fermo che le prestazioni straordinarie devono comunque essere limitate ad ipotesi eccezionali.
12. Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 9 per i costi comuni, le entrate e le spese gestite dalla Centrale sono iscritte nel piano esecutivo di gestione (o in analogo strumento) dell'ente capofila, in appositi capitoli affidati alla gestione del Responsabile della Centrale medesima, in modo tale da garantirne una contabilizzazione separata ed autonoma.
13. La Centrale eseguirà le pubblicazioni di rito utilizzando l'albo pretorio on-line e il sito istituzionale del Comune capofila.
14. La Centrale si impegna ad utilizzare, per la propria attività, gli strumenti di comunicazione elettronica e digitale e a promuovere l'uso dei medesimi strumenti da parte degli operatori economici con cui si confronta, al fine della semplificazione delle procedure e dell'abbattimento dei costi.

Articolo 7

Funzioni accessorie della Centrale

1. Sulla base dei fabbisogni rilevati dagli enti associati di cui al precedente art. 4, comma 2 lett. b), la Centrale effettua analisi volte alla promozione di procedimenti di acquisto o di affidamento in forma unitaria.
2. La Centrale ha facoltà di svolgere funzioni di supporto, a favore dei singoli associati, nell'affidamento di contratti non rientranti nell'obbligo di utilizzo della Centrale (acquisti mediante ricorso al M.E.P.A., affidamenti tramite altre centrali di committenza).

CAPO III

RAPPORTI FRA GLI ENTI ASSOCIAZI

Articolo 8

Forme di consultazione tra gli enti

1. I Sindaci degli enti associati, con cadenza almeno annuale, sono convocati dal Sindaco del Comune capofila, per verificare e condividere le scelte organizzative fondamentali per il funzionamento della centrale, per monitorarne attività, andamento economico e risultati e per formulare osservazioni e proposte in merito, ivi comprese eventuali modifiche alla presente convenzione.

Articolo 9

Rapporti finanziari e riparto delle spese

1. La Centrale conforma la propria attività ai fini di razionalizzazione delle procedure e di conseguimento di risparmi di spesa.

2. Ai fini di cui al comma 1, gli enti associati si impegnano ad utilizzare esclusivamente personale proprio per il funzionamento della Centrale, fatte salve motivate ipotesi per le quali risulti opportuna una professionalità specifica e/o abilità, non rinvenibile all'interno della dotazione organica dei Comuni aderenti.
3. Nell'ottica dell'equilibrio nell'impiego del personale proveniente dagli enti associati, espressamente prevista dal precedente art. 6, comma 3, le corrispondenti spese non vengono ripartite.
4. Ai fini del presente articolo, si intendono:
- a) con il termine "costi diretti", le spese vive derivanti dalla celebrazione di una specifica procedura di affidamento (contributo ANAC, pubblicazione bandi e avvisi, incarichi professionali, etc.);
 - b) con il termine "costi generali", le spese sostenute per il funzionamento della Centrale, autonomamente contabilizzate, la cui utilità è limitata a tale struttura organizzativa e non si estende al resto dei servizi dell'ente capofila (acquisto di pubblicazioni, pratiche o stampati, formazione specifica, acquisto di hardware e software e relativi canoni di manutenzione, etc.);
 - c) con il termine "costi comuni", la quota di spese generali sostenute dall'ente capofila, non autonomamente contabilizzata, la cui utilità può essere diretta al funzionamento sia della Centrale, sia di altri servizi dell'ente (locazione o manutenzione locali, utenze di pubblici servizi, carta e cancelleria, spese postali, etc.).
5. Ciascun ente rimborsa al Comune capofila i costi diretti per le procedure di affidamento svolte nell'esclusivo interesse del primo.
6. In caso di costi diretti sostenuti per procedure di affidamento congiunte nell'interesse di più di un ente associato, questi vengono ripartiti proporzionalmente sulla base degli importi posti a base d'asta.
7. Il rimborso dei costi diretti, da parte degli enti associati a favore del Comune capofila, avviene con cadenza trimestrale su rendicontazione predisposta da quest'ultimo.
8. I costi generali sono ripartiti annualmente, sulla base della sommatoria degli importi a base d'asta per i procedimenti presi in carico dalla Centrale.
9. I costi comuni sono quantificati forfetariamente in complessivi millecinquecento euro annui da suddividere in quote paritarie, fatta salva la possibilità per gli enti associati di rideterminare successivamente tale importo con motivata e conforme deliberazione delle Giunte Comunali.
10. Il rimborso dei costi generali e dei costi comuni avviene annualmente in un'unica soluzione, previa rendicontazione predisposta dal Comune capofila.
11. Il Responsabile della Centrale, sulla base delle comunicazioni dei fabbisogni e dei programmi di cui all'articolo 4, predispone entro il 15 novembre di ogni anno un riparto preventivo delle spese relative all'esercizio successivo, da inviare agli enti associati per la formazione o l'adeguamento dei bilanci di previsione. Nel corso dell'esercizio, l'andamento delle spese sostenute e del loro riparto è costantemente monitorato da parte del responsabile della Centrale, con obbligo di informazione agli enti associati.

Articolo 10

Durata, revoca e recesso

1. La presente convenzione ha durata ventennale, a partire dalla data di sottoscrizione da parte di tutti i Comuni aderenti.
2. La revoca della presente convenzione può essere disposta con conformi deliberazioni dei Consigli Comunali, che disciplinano i termini di efficacia e gli aspetti successori.
3. Il recesso unilaterale da parte di un Comune può avvenire:

- a) entro i primi cinque anni dalla sottoscrizione della presente convenzione, mediante deliberazione del Consiglio Comunale dell'ente revocante da adottarsi entro il 30 giugno di ciascun esercizio, seguita da conforme decisione da parte dei Consigli comunali di tutti gli enti aderenti; con efficacia della revoca decorrente dal 1 gennaio dell'esercizio successivo alla data dell'ultima deliberazione adottata;
- b) decorsi cinque anni dalla sottoscrizione della presente convenzione, mediante deliberazione del Consiglio Comunale dell'ente revocante, da adottarsi entro il 30 giugno di ciascun esercizio, con efficacia dal 1 gennaio dell'esercizio successivo, senza necessità di accettazione o presa d'atto da parte degli altri enti aderenti.
4. Dalla data di deliberazione del recesso dalla convenzione, per l'ente recedente, potranno essere indette soltanto le procedure destinate a chiudersi con l'aggiudicazione provvisoria entro l'esercizio in corso.

Articolo 11

Controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli enti associati, anche in caso di difformi e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate alla competente sezione del TAR dell'Emilia Romagna, con spese a carico delle parti litiganti.

Articolo 12

Disposizione transitoria e di raccordo

1. Dalla data di sottoscrizione della presente, la convenzione, stipulata in data 20 maggio 2013, tra i Comuni di Polesine Parmense, Roccabianca, Soragna e Zibello, relativa alla costituzione della Centrale Unica di Committenza prescritta per i Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, cessa i suoi effetti, fatto salvo l'obbligo degli enti aderenti di definire i rapporti finanziari nati dalla convenzione cessata e non ancora conclusi al 31 dicembre 2014.
2. La presente convenzione cesserà la sua efficacia, anticipatamente, rispetto alla scadenza prevista nel precedente art. 10, qualora le funzioni della Centrale fossero incardinate presso l'Unione Terre Verdiane o presso la Provincia di Parma. In questo caso resta fermo l'obbligo di ogni ente aderente di definire i rapporti finanziari nati dalla presente convenzione e non ancora conclusi alla data di adozione del nuovo provvedimento organizzativo.

Letto, approvato e sottoscritto.